



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

REGOLAMENTO POLIZIA URBANA

Approvato con Deliberazione N.33 del 18.06.2026

INDICE

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 - Oggetto, ambito di applicazione e finalità
- Art.2 - Definizioni
- Art.3 - Accertamento delle violazioni.

TITOLO II – UTILIZZO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 4 Fruizione degli spazi pubblici.
- Art.5 Comportamenti vietati – Prevenzione dei danneggiamenti.
- Art.6 Tutela del patrimonio archeologico.
- Art.7 Divieti inerenti l'incolumità e l'igiene pubblica.

TITOLO III - PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 8 Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art. 9 Gestione dei rifiuti
- Art. 10 Tutela del verde pubblico
- Art. 11 Norme di comportamento per la gestione del verde privato

TITOLO IV -NORME DI TUTELA AMBIENTALI

- Art.12 Norme di comportamento per ripari di pozzi o vasche, operazioni di verniciatura e sabbiatura svolte all'aperto.
- Art.13 Depositi esterni
- Art.14 Accensioni di fuochi
- Art.15 Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi
- Art.16. Decorazioni e Addobbi luminosi negli spazi pubblici

TITOLO V - SICUREZZA E DECORO DEGLI EDIFICI

- Art.17 Manutenzione degli edifici e delle aree di loro pertinenza
- Art.18 Depositi di combustibili per impianti di uso domestico
- Art.19 Imbrattamento, deturpamento o danneggiamento degli immobili di proprietà pubblica o privata e degli elementi di arredo urbano
- Art.20 Obblighi su immobili in costruzione, disabitati o dismessi

TITOLO VI – MESTIERI E ATTIVITA' DI STRADA

- Art.21 Disposizioni generali.
- Art.22 Attività di servizio
- Art.23 Commercio itinerante
- Art.24 Vendita o somministrazione con concessione di posteggio fuori area mercatale, vendita di prodotti stagionali
- Art.25 Vendita di prodotti del proprio ingegno
- Art.26 Attività economiche non professionali
- Art.27 Mediazione sociale e attività di volontariato
- Art.28 Street art e valorizzazione urbana

TITOLO VII - NORME PARTICOLARI PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI E GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art.29 Norme relative alla commercializzazione di sacchi per asporto merci a tutela dell'ambiente

Art.30 Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

Art.31 Occupazioni per esposizione di merci

Art.32 Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

Art.33 Attività miste

Art.34 Esposizione dei prezzi

Art.35 Servizi igienici

Art.36 Pubblicità ed insegne

TITOLO VIII - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA - MISURE A TUTELA DEL DECORO URBANO E DELLA SICUREZZA (DASPO URBANO)

Art.37 Disposizioni generali

Art.38 Attività produttive ed edilizie rumorose

Art.39 Attività lavorative possibili fonti di inquinamento acustico

Art.40 Esercizi pubblici

Art.41 Disciplina degli orari

Art.42 Abitazioni private

Art.43 Disturbo determinato da animali

Art.44 Strumenti musicali

Art.45 Misure a tutela del decoro urbano e della sicurezza (DASPO URBANO)

TITOLO IX - TENUTA, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art.46 Tenuta e custodia di animali

Art.47 Animali di affezione

Art.48 Animali da reddito o autoconsumo

TITOLO X - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Art.49 - Sanzioni

TITOLO XI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.50 Stemma comunale

Art.51 Abrogazioni

Art.52 Norma finale

Art.53 Entrata in vigore.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto, ambito di applicazione e finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana definisce, in conformità alle norme generali dell'ordinamento giuridico vigente, alle norme speciali ed in armonia con gli obiettivi stabiliti dallo Statuto del Comune di Anzio, tutti i comportamenti e le attività volti a garantire la serena convivenza tra i cittadini, al fine di evitare qualsiasi situazione lesiva per la pubblica incolumità, la sicurezza urbana, la tutela dell'ambiente, con il fine ultimo di migliorare la qualità di vita della collettività garantendo un pieno godimento degli spazi dove si svolgono le attività umane e si formano i rapporti sociali, con particolare riguardo ai soggetti più fragili e vulnerabili.

2. In particolare, il presente Regolamento di Polizia Urbana disciplina:

- a) l'occupazione di aree e spazi pubblici;
- b) le attività economiche e l'esercizio di mestieri negli spazi pubblici;
- c) la sicurezza urbana e la pubblica incolumità;
- d) la vivibilità, l'igiene e il decoro ambientale;
- e) la tutela del patrimonio archeologico;
- f) la tutela della quiete pubblica e privata;
- g) la mediazione sociale e l'assistenza alle persone;

3) Il presente Regolamento è efficace e vigente in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché aree private gravate da servitù di pubblico passaggio presenti sul territorio del Comune di Anzio.

Art.2 – Definizioni

1. Ai fini del perseguimento delle finalità del presente Regolamento, si intende per **spazio pubblico** tutto ciò che è accessibile dalla collettività per l'uso libero, quale luogo di incontro e scambio sociale e nello specifico:

- a) il suolo pubblico o privato ad uso pubblico e le vie private aperte al pubblico passaggio compresi i parchi, i giardini e il verde pubblico;
- b) il Parco archeologico con annessa Villa Imperiale, nonché il Parco del Vallo Volsco e resti del Teatro Romano, le aree demaniali, parcheggi, piste ciclabili, marciapiedi e stazionamenti di pubblica utilità.

Per la **fruizione** dello spazio pubblico, cioè per l'uso generale dalla parte della comunità cittadina non è necessaria alcuna autorizzazione.

Per l'**utilizzo** dello spazio pubblico, cioè per un uso particolare a carattere spesso temporaneo da parte di alcune attività commerciali lecite, anche private, è necessaria una autorizzazione o concessione preventiva.

Per **sicurezza urbana** si intende il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città, da perseguire attraverso la promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.

Per **pubblica incolumità** si intende il bene giuridico che tutela la vita, l'integrità fisica e la salute della collettività.

Per igiene pubblica si intende l'attività di promozione e conservazione della salute della collettività attraverso strumenti di lavoro che mirano ad evitare l'insorgenza delle malattie e di limitarne la diffusione.

Art. 3 – Accertamento delle violazioni

1. In via principale, le funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento vengono affidate al Corpo di Polizia locale della Città di Anzio, in collaborazione con gli Ufficiali e gli Agenti Polizia Giudiziaria presenti sul territorio, con dipendenti di aziende erogatori di pubblici servizi per la loro parte di competenza o altri soggetti, eventualmente autorizzati con provvedimento del Sindaco.

2. In particolari circostanze, e sempre nella finalità della civile convivenza e spirito collaborativo tra i cittadini, l'Amministrazione Comunale può avvalersi delle Associazioni di Volontariato con le modalità, nei casi e con i limiti previsti dalla normativa vigente.

3. Il quadro normativo di riferimento per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni è la Legge 689 del 24.10.1981.

TITOLO II

UTILIZZO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art.4 Fruizione degli spazi pubblici

1. Nel rispetto dell'art.2 del presente Regolamento, lo spazio pubblico deve poter essere fruito in modo libero da parte di tutta la collettività.

2. Pertanto, sono vietati tutti i comportamenti o attività che arrecano danno o costituiscono un ostacolo per il perseguimento di tale fine sociale.

3. La Polizia Locale può intervenire ed impartire prescrizioni nell'interesse della sicurezza della collettività e per la tutela delle cose pubbliche.

Art.5 Prevenzione dei danneggiamenti - Comportamenti vietati

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, nei luoghi pubblici, aperti al pubblico, parchi, giardini pubblici, aree verdi è vietato:

- a) manomettere o danneggiare il suolo pubblico, la segnaletica stradale, sia per atti vandalici che per lavori edili personali se non espressamente autorizzati dagli Uffici comunali preposti;
- b) imbrattare e danneggiare strade, aree e spazi comuni, edifici, ponti, attrezzature e arredi urbani, veicoli pubblici, monumenti, resti archeologici, chiese ed edifici pubblici;
- c) spostare, manomettere o rompere i cassonetti dell'immondizia siti sul suolo pubblico;
- d) creare intralcio agli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli di persone invalide nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche. Nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, devono essere previste apposite prescrizioni che tengano conto delle esigenze delle persone con disabilità;
- e) frequentare luoghi di ritrovo pubblici, o aperti al pubblico a chiunque si trovi in stato di ebbrezza alcolica o a causa di sostanze stupefacenti;

f) sostare su tutti gli spazi pubblici, se non appositamente previsti e fuori dalle aree appositamente attrezzate, con campers, roulotte, tende o altri mezzi simili al fine di esercitare il campeggio, anche in forma temporanea.

La Polizia locale, in caso di accertamento dell'infrazione, può ordinare di liberare gli spazi pubblici indebitamente utilizzati e, in caso di rifiuto, può procedere allo sgombero coattivo.

g) arrampicarsi o legarsi ad elementi di arredo urbano, segnaletica stradale, monumenti o altri beni pubblici e privati;

h) collocare o appendere qualsiasi cosa, senza autorizzazione, sui beni pubblici o sulle proprietà altrui;

i) compiere sul suolo pubblico o nelle fontane pubbliche operazioni di lavaggio, immergersi o fare altro uso improprio;

l) sdraiarsi, dormire nelle piazze, nei giardini pubblici, sui marciapiedi nonché nelle stazioni ferroviarie;

m) sono vietati gli schiamazzi o atteggiamenti non consoni che ledano la quiete pubblica ed il pubblico decoro;

n) effettuare attività di lavavetri, distribuzione materiale informativo o similare presso gli incroci semaforici tale da creare intralcio all'ordinato svolgimento del traffico veicolare;

o) sulle strade, sugli spazi e sulle aree pubbliche è vietata ogni condotta che comporti sporcare il suolo pubblico;

p) introdursi nei parchi e nei giardini pubblici negli orari di chiusura;

q) il lavaggio dei veicoli e di qualsiasi altra cosa mobile sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio al di fuori degli autolavaggi autorizzati. L'accertatore può disporre l'immediata interruzione del lavaggio fissando un tempo congruo per la rimozione di quanto presente sul suolo pubblico;

r) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrarie al pubblico decoro;

s) al fine di preservare il decoro architettonico degli edifici e della pubblica via, è vietato esporre biancheria, panni e indumenti lavati al di fuori dei balconi, delle finestre e sui parapetti che prospettano su strade pubbliche o aperte al pubblico transito. Nei casi in cui non sia possibile procedere diversamente, l'esposizione è consentita esclusivamente entro il perimetro del balcone o del davanzale, a condizione che i panni non sporgano oltre la ringhiera o il parapetto e non ne sia consentito lo sgocciolamento su suolo pubblico o su proprietà sottostanti.

Chiunque viola le disposizioni di cui alle lettere a,b,d,f del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di € **500,00**.

Chiunque viola le disposizioni di cui alle lettere c,g,h,m,n,s, del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di € **300,00**.

Chiunque viola le disposizioni dei rimanenti punti è soggetto alla sanzione amministrativa di € **166,66**

Art.6 Tutela del patrimonio archeologico

1. Fatte salve le norme previste dal Dlgs 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e s.m.i. è vietato;

a) bivaccare, sporcare, lanciare oggetti, sassi e sostanze liquide, idonee ad imbrattare il patrimonio archeologico della città;

b) introdursi ed intrattenersi, se non espressamente previsto dall'Amministrazione Comunale, in zone diverse da quelle naturalmente accessibili delle aree archeologiche e dei resti di antichi monumenti ed edifici, come la Villa Imperiale, le Grotte di Nerone, Vallo Volso.

c) è fatto obbligo di rispettare scrupolosamente i cartelli e i segnali di divieto d'accesso e di transito posti dalla Polizia locale o dalle Autorità competenti in prossimità dei siti archeologici.

2. Chiunque viola le disposizioni delle lettere a e b del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di € **300,00**.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui alla lettera c del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di € **166,66**

Art.7 - Divieti inerenti l'incolumità e l'igiene pubblica.

1. A salvaguardia dell'igiene e dell'incolumità pubblica, e fatta salva la regolamentazione per la raccolta dei rifiuti urbani, è vietato:

a) occupare il suolo pubblico per l'ammassamento ai lati delle case o davanti alle stesse, di qualsiasi tipo di masserizia, salvo che per situazioni concordate precedentemente con l'Amministrazione, riguardanti situazioni eccezionali e condizionate alla rimozione nel più breve tempo possibile;

b) collocare su finestre, balconi, terrazzi, verso la via pubblica o aperta al pubblico o, comunque, verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che possa costituire pericolo di caduta;

c) innaffiare fiori o piante ornamentali collocati all'esterno delle abitazioni, procurando gocciolamento sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato, ovvero determinando ristagni di acqua che possano provocare danni strutturali agli edifici circostanti;

d) scuotere dai balconi o dalle finestre tappeti, tovaglie o simili, quando ciò determini disturbo alla comunità circostante.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 166,66.

TITOLO III - PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 8 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Salvo quanto stabilito da norme speciali, è vietato far cadere o depositare qualsiasi materiale liquido o solido sugli spazi od aree pubbliche, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nel mare, nonché in luoghi recintati comuni a più persone;

2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su suolo pubblico o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato;

3. Nel caso di attività protratte nel tempo, esercitata in strutture fisse o su spazi esterni ai locali, gli esercenti devono collocare, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti, in posizione tale da garantire lo spazio minimo di passaggio per i pedoni. Inoltre, devono assicurarne il travaso con la dovuta frequenza nonché provvedere alla costante pulizia del marciapiede ove l'esercizio insiste e nella via di accesso, in collaborazione con il servizio comunale;

4. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico;

5. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza.

6. I proprietari di aree private, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero degli eventuali rifiuti che devono essere smaltiti, tassativamente, secondo le norme vigenti di raccolta differenziata.

7. Le violazioni del presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 300,00.

Articolo 9 – Gestione dei rifiuti

1. A tutela dell'igiene e della salute pubblica, è vietato l'abbandono ed il deposito di rifiuti sul suolo in aree pubbliche ovvero fuori dalle isole ecologiche appositamente indicate dal Servizio Comunale. Al riguardo si rinvia al Regolamento Comunale in materia.

5. Tutti gli altri tipi di rifiuti derivati da lavorazioni industriali, artigianali o rifiuti tossici nocivi non possono essere depositati nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici e devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

6. È vietata la sosta di qualunque veicolo in prossimità dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani.

7. Salvo quanto previsto dal Regolamento in materia, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, se il fatto non costituisce diverso reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00.

Articolo 10 - Tutela del verde pubblico

1. Nelle aree comunali protette come la riserva naturale Tor Caldara e altre zone boschive, sull'arenile demaniale, nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle fioriere pubbliche, nei viali alberati è vietato:

a) danneggiare e asportare la vegetazione;

b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata;

c) circolare con veicoli non autorizzati;

d) abbandonare rifiuti;

e) non attenersi alle possibili ordinanze emanate ad hoc dal competente ufficio del Comune per disciplinare eventuali criticità.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00 il punto d) è punito con la sanzione di € 500,00.

Articolo 11 - Norme di comportamento per la gestione del verde privato

1. I proprietari dei fondi o di qualsiasi edificio posti in prossimità di strade pubbliche o aperte al pubblico, al transito veicolare o pedonale, devono evitare qualsiasi situazione che possa arrecare pericolo o disagio alla sicurezza stradale e alla sicurezza delle persone.

2. Pertanto, ai proprietari è fatto obbligo di provvedere al costante e periodico controllo degli alberi che presentano rami protendenti e provvedere alla rimozione della vegetazione in eccesso al fine di prevenire qualsiasi circostanza pericolosa sia ai veicoli che ai pedoni.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione Amministrativa pecuniaria di € 500,00.

TITOLO IV - NORME DI TUTELA AMBIENTALI

Articolo 12 - Norme di comportamento per ripari di pozzi o vasche, operazioni di verniciatura e sabbiatura svolte all'aperto.

1. I pozzi, le vasche o simili esistenti su spazio pubblico devono essere muniti di adeguate protezioni atte ad evitare qualsiasi pericolo per la popolazione;
2. È fatto obbligo a chiunque proceda alla verniciatura di porte, finestre e cancellate o facciate e muri di recinzione, di mettere in atto idonee segnalazioni al fine di evitare danni ai passanti;
3. È vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti atti ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
4. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso dell'impiego di idonee attrezzature professionali
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 166,66.

Articolo 13 - Depositi esterni

1. Salvo quanto previsto da specifici regolamenti, è vietato il mantenimento allo scoperto, su area commerciale o privata, di contenitori di ogni forma, natura e dimensione;
2. E' vietato disporre contenitori aperti che portino all'accumulo o ristagno di acqua piovana.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 166,66.

Articolo 14 - Accensioni di fuochi

1. È vietato a chiunque accendere fuochi in giornate con presenza di vento e nel periodo compreso dal 15 giugno al 30 settembre;
2. Negli altri periodi dell'anno, relativamente alle attività di pulizia dei terreni, degli orti e dei giardini è consentita l'accensione dei fuochi per bruciare residui vegetali derivanti dalle attività connesse, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) distanza minima dalle altrui abitazioni: mt. 50;
 - b) distanza minima dai boschi o altre aree a rischio: mt. 100;
 - c) giorni utili della settimana: il lunedì ed il venerdì;
 - d) orario: dalle ore 6 alle ore 10 e dalle ore 15 fino al tramonto.
3. In qualsiasi circostanza, è fatto obbligo:
 - a) adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare pericoli alla proprietà altrui;
 - b) assistere personalmente fino a quando il fuoco non si sia spento, eliminare le sterpaglie, avere sempre a disposizione strumenti idonei per l'eventuale e immediato spegnimento.
4. È vietato miscelare ai residui di natura vegetale altre tipologie di materiale, configurandosi in tal caso il reato di illecito smaltimento di rifiuti.
5. È assolutamente vietato ovunque accendere fuochi nel giorno della domenica e/o festivi.
6. Fatti salvi i divieti previsti da altri regolamenti in materia, l'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. È consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, purché non provochi immissioni di fumo che rechino danno o significativa molestia.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 300,00

Art. 15 – Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi

1. In luoghi pubblici, aperti al pubblico o privati non idonei e senza autorizzazione è vietato generare accensioni pericolose con energia elettrica o fiamme, esplodere petardi e gettare oggetti accesi.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 300,00.

Art. 16 - Decorazioni e Addobbi luminosi negli spazi pubblici

1. Fatto salvo quanto disposto dal T.U.L.P.S., la collocazione di decorazioni ed addobbi luminosi negli spazi pubblici, deve essere autorizzata dal Comune.

2. Fatti salvi i divieti previsti da altri regolamenti in materia, è consentita la collocazione di elementi decorativi privi di qualsiasi riferimento pubblicitario. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica, sempre previa autorizzazione dei competenti uffici comunali o dei rispettivi proprietari.

3. Tutte le procedure relative agli allestimenti e i montaggi degli addobbi luminosi devono essere effettuate con criterio tale da non arrecare alcun pregiudizio alla pubblica incolumità, osservando tutte le prescrizioni di legge relative alla installazione professionale di impianti elettrici.

A tal fine:

a) chiunque sia incaricato di eseguire i lavori, è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati;

b) le spese di collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti che hanno allestito gli impianti o hanno commissionato la collocazione.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 166,66 e alla sanzione accessoria della rimozione degli allestimenti non autorizzati o non conformi; il punto a) è punito con la sanzione di € 500,00.

TITOLO V - SICUREZZA E DECORO DEGLI EDIFICI

Articolo 17 - Manutenzione degli edifici e delle aree di loro pertinenza

1. I proprietari di edifici devono curare la manutenzione e pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e tende esterne, al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile;

2. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ad altri restauri ogni volta che l'Autorità Comunale ne riscontri la necessità.

3. Essi provvedono inoltre:

a) alla manutenzione dei numeri civici;

b) alla manutenzione delle gronde e dei cornicioni in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana;

c) alla costante pulizia e manutenzione di qualsiasi pertinenza degli edifici, limitatamente a quelle visibili da luoghi pubblici o di pubblico passaggio.

4. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, tali spazi devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro o sia, in qualsiasi modo, causa di disagio.

5. Nel caso di pericoli derivanti dall'edificio l'amministratore o chi ne fa le veci, è tenuto a segnalare tempestivamente e mettere in sicurezza con transennamenti o altri mezzi idonei l'area interessata, precludendola al transito.

6. Qualora si renda necessario nell'interesse della collettività, nel caso di grave stato di abbandono degli edifici, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici

tecnici comunali, può ordinare ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità alla normativa vigente e ai criteri dei competenti uffici tecnici comunali.

7. È vietato dimorare in locali destinati ad attività lavorative, in promiscuità con attrezzature o macchinari. In tali casi, il Sindaco può disporre, con ordinanza, lo sgombero dei locali o di parte di essi, nonché di quelli occupati da un numero di persone tale da compromettere la sicurezza o l'igiene.

8. In caso di mancato utilizzo, gli edifici devono essere comunque mantenuti in condizioni di sicurezza e di decoro. Devono, inoltre, essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a prevenire intrusioni indebite, occupazioni abusive e atti di danneggiamento.

La Polizia Locale effettua, d'iniziativa o su richiesta dei competenti uffici, i controlli necessari per verificare la titolarità degli occupanti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e il corretto utilizzo degli stessi. Provvede, altresì, ad allontanare eventuali occupanti abusivi ed a dare esecuzione ai provvedimenti di sgombero.

9. Fatte salve le norme previste dal Codice penale per le diverse fattispecie menzionate nel presente articolo, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € **500,00**, i punti 2) e 4) sono puniti con la sanzione di € **166,66**.

Art.18 Depositi di combustibili per impianti di uso domestico

1. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, la paglia, pellet, carta, cartoni, tessuti, materiale da imballaggio, plastiche e derivati;

2. Fatto salvo quanto espressamente previsto dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nelle abitazioni materiali esplosivi, infiammabili e combustibili, nonché depositi di gas, di petrolio liquefatti, senza autorizzazione delle Autorità competenti;

3. è vietato costituire ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili;

4. nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione;

5. nelle scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone;

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € **500,00**.

Articolo 19 - Imbrattamento, deturpamento o danneggiamento degli immobili di proprietà pubblica o privata e degli elementi di arredo urbano

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico, è vietato:

a) apporre e sporcare con scritte o figure varie, compiere atti di vandalismo su qualsiasi elemento di arredo urbano, sulla segnaletica o su qualsiasi altro strumento posizionato a tutela degli utenti della strada;

b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati o i cartelli segnaletici, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;

c) spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere comprese le pensiline degli autobus;

d) collocare direttamente o indirettamente sugli elementi di arredo urbano volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € **500,00**, alla sanzione accessoria della rimozione degli imbrattamenti e al ripristino della situazione preesistente.

Articolo 20 – Obblighi su immobili in costruzione, disabitati o dismessi

1. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici in costruzione, di immobili, sia pubblici che privati, affidatari di vecchie case cantoniere disabitate ed in stato di abbandono, di siti industriali dismessi, ubicati nel territorio comunale, ovvero ai soggetti cui, in caso di beni assoggettati a procedure concorsuali, ne è affidata l'amministrazione o la custodia, di curare con diligenza la tenuta degli edifici di cui trattasi, ponendo in essere adeguate misure per prevenire occupazioni abusive degli stessi da parte di soggetti terzi, procedendo alla chiusura degli accessi (porte e finestre) mediante la posa in opera di materiali e/o dispositivi idonei alla loro "messa in sicurezza", oltre che per il mantenimento del decoro urbano anche per prevenire eventuali e più gravi forme di degrado.
2. Fatte salve le norme del codice penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 500,00, salvo che il fatto non configuri fattispecie diverse.

TITOLO VI - MESTIERI E ATTIVITA' DI STRADA

Articolo 21 - Disposizioni generali

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento per l'esercizio delle arti di strada, i mestieri di strada sono consentiti nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore ed in armonia con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, pubblica sicurezza, viabilità, quiete pubblica, tutela dell'ambiente e del decoro cittadino.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza, in occasione di particolari eventi, in specifiche zone della città, potrà vietare temporaneamente le attività oggetto del presente titolo.

Articolo 22 - Attività di servizio

1. Le piccole attività di servizio esercitate in forma ambulante, che si connotano per la produzione diretta di manufatti o di servizi, sono consentite nel rispetto delle norme vigenti. Non sono soggette alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio del mestiere non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa.
2. Devono essere esercitate:
 - a) in un'area non superiore a quattro metri quadrati;
 - b) nello stesso luogo per una durata non superiore a 2 (due) ore, trascorse le quali l'attività dovrà essere spostata di almeno 300 (trecento) metri lineari;
 - c) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle ordinanze emanate in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale,
3. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con Ordinanza del Sindaco.
4. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 (trecento) dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie.
5. Sono espressamente vietate, ai sensi delle norme vigenti, le attività non autorizzate di posteggiatore di autoveicoli e di meccanico di strada.
In questo caso le sanzioni previste per le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento concorrono a quelle specificatamente contenute nel Codice della Strada.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 166,66.

Articolo 23 - Commercio itinerante

1. L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è subordinato al possesso del titolo autorizzativo; soddisfatti tali requisiti, potrà essere svolto nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, inquinamento acustico e tutela dell'ambiente;
2. Tale attività potrà essere svolta soltanto nelle zone cittadine appositamente designate e nelle fasce orarie dalle ore 08.00 e fino alle ore 24.00;
3. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, tale attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 (trecento) dal perimetro di ospedali, luoghi di culto, cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie;
4. A tutela dell'igiene dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polveri o di esalazioni dannose, depositi di rifiuti, servizi igienici;
5. Ove il commercio si voglia svolgere in una postazione fissa vi è la necessità di ottenere il relativo titolo autorizzativo Comunale.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € **166,66**.

Articolo 24 -

Vendita o somministrazione con concessione di posteggio fuori area mercatale e vendita di prodotti stagionali

1. L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio o di somministrazione su area pubblica non di mercato, esercitata con esposizione della merce su banchi mobili e su veicoli attrezzati è subordinato al possesso della prescritta autorizzazione commerciale e dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali vigenti in materia;
2. Quando la suddetta attività è esercitata da produttori agricoli e viene svolta su un fondo nella sua disponibilità, non è soggetta ad alcuna autorizzazione;
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € **166,66**

Articolo 25 - Vendita di prodotti del proprio ingegno

1. Fatto salvo quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale sulle arti di strada, è consentita la vendita di oggetti realizzati personalmente, quali:
 - a) disegni, quadri, pitture, ritratti, e simili;
 - b) monili, fiori, giocattoli, e oggettistica varia;
 - c) scritti di propria produzione, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.
2. Per l'esercizio di dette attività deve essere richiesto il titolo per l'occupazione del suolo pubblico, mentre non è necessaria l'autorizzazione commerciale ai sensi delle leggi vigenti.
3. Non sono considerati operatori del proprio ingegno, e sono quindi soggetti alla disciplina del commercio su aree pubbliche, chi vende od espone alla vendita al dettaglio opere non prodotte personalmente o realizzate in serie.

4. Non sono considerati operatori del proprio ingegno e quindi non possono essere autorizzati allo svolgimento dell'attività su area pubblica, coloro che speculano sulla altrui credulità o pregiudizi come indovini, cartomanti, maghi e ciarlatani.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € **166,66**.

Art. 26 - Attività economiche non professionali

1. Nell'ambito di manifestazioni tradizionali e di mercatini tematici regolarmente istituiti ai sensi delle norme vigenti, o in altre aree individuate con apposita delibera della Giunta Comunale, è consentita l'attività di vendita e scambio da parte di operatori occasionali non professionali di oggetti ed effetti usati. Le modalità di partecipazione e le relative procedure amministrative sono disciplinate da appositi regolamenti comunali;

2. Non sono soggette ad autorizzazione per la vendita al dettaglio le attività di distribuzione di quotidiani e pubblicazioni gratuite e le attività occasionali di vendita di oggetti di modico valore, qualora non comportino occupazione di suolo pubblico con tavoli, banchi, tappetini e supporti di ogni tipo;

3. Tali attività non possono svolgersi in contrasto con le disposizioni del Codice della Strada e delle normative di riferimento, ovvero in contrasto con le prescrizioni di legge in materia di lavoro subordinato e contributiva.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € **166,66**.

Art. 27 – Mediazione sociale e attività di volontariato

1. Le attività di mediazione sociale o volontariato su suolo pubblico devono essere autorizzate dal Comune. Devono garantire sicurezza e rispetto dell'ordine pubblico.

2. È vietata la raccolta fondi senza autorizzazione; tale violazione è soggetta alla sanzione amministrativa di **Euro 166,66**.

Art. 28– Street art e valorizzazione urbana

1. L'Amministrazione comunale riconosce il valore culturale, espressivo e di rigenerazione urbana della *street art* quale forma di arte pubblica contemporanea, promuovendone l'utilizzo in spazi idonei, come disciplinato dal Regolamento Comunale per l'esercizio delle arti di strada, che prevede le relative sanzioni in caso di violazione.

2. Il Comune valuta e approva preventivamente gli interventi di *street art* sulla base di criteri di compatibilità estetica, rispetto del decoro urbano, sicurezza e fruibilità degli spazi.

3. L'Amministrazione comunale può promuovere bandi, manifestazioni, laboratori o percorsi partecipativi finalizzati a coinvolgere artisti, cittadini e realtà giovanili in progetti di riqualificazione urbana mediante l'arte, anche in collaborazione con scuole e associazioni del territorio.

TITOLO VII

NORME PARTICOLARI PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI E GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art.29

Norme relative alla commercializzazione di sacchi per asporto merci a tutela dell'ambiente

- 1.Si applica quale normativa di riferimento la Legge 24 marzo 2012 n.28 e successive modificazioni recante misure straordinarie e urgenti in materia di tutela ambientale.
- 2.È imposto l'utilizzo dei sacchetti in materiale biodegradabile e compostabile norma UNI EN 13432/2002.
- 3.Pertanto, chiunque utilizza buste di plastica non conformi alla norma è soggetto alla sanzione amministrativa di euro 2500,00 aumentata fino al quadruplo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20% del fatturato del trasgressore.

Articolo 30 - Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

- 1.Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi, a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione.
2. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
- 3.Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € **300,00**.

Articolo 31 -Occupazioni per esposizione di merci

- 1.Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce, deve preventivamente ottenere la concessione per l'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri. Fatto salvo quanto previsto da specifici regolamenti in materia, deve essere garantito un adeguato spazio per il passaggio delle persone, tenendo conto anche di altri eventuali ostacoli preesistenti.
2. Salvo quanto previsto dal regolamento in materia, la concessione di cui al comma 1 è valida per gli orari in essa indicati, con l'obbligo, al termine, di rimuovere le strutture e le merci.
- 3.Fatta salva la disciplina del commercio su aree pubbliche, con particolare riferimento ai mercati settimanali e rionali e ferma restando la disciplina sull'occupazione di suolo pubblico, è vietata l'esposizione di generi alimentari, compresa frutta e verdura, all'esterno delle attività commerciali
- 4.Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € **500,00**.

Art.32 - Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

- 1.Fatto salvo quanto previsto da specifico regolamento in materia, l'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorveglianza igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio dell'apposito titolo da parte dei competenti uffici comunali.
2. Salvo quanto previsto da specifico regolamento in materia, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € **166,66**.

Art. 33 - Attività miste

1. Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie;
2. I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.
3. Salvo quanto previsto da specifico regolamento, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € € **166,66**.

Art. 34 - Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi. Per quanto concerne gli esercizi di vicinato, tale obbligo deve essere assolto soltanto all'interno dei locali.
2. Si applicano per le violazioni al presente articolo le sanzioni amministrative previste dal D.lgs 114/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 35 - Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici da tenere a disposizione dei frequentatori. Sono esentati gli esercizi per i quali non vi è uno spazio interno stanziale per la consumazione, es. gelaterie, chioschi e simili.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € € **166,66**.

Art. 36- Pubblicità e insegne

1. Qualsiasi forma di pubblicità esterna deve rispettare regolamenti comunali e il codice della strada. Le insegne non devono ostacolare la segnaletica, la sicurezza dei pedoni o il decoro urbano. È vietato l'uso di suoni, luci lampeggianti o effetti molesti.

TITOLO VIII

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA - MISURE A TUTELA DEL DECORO URBANO E DELLA SICUREZZA (DASPO URBANO)

Art. 37- Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'attività commerciale o mestiere o anche libere associazioni, circoli privati, deve mettere in atto comportamenti virtuosi al fine di evitare molestie o incomodo alla comunità cittadina.
2. Di iniziativa o di seguito a segnalazione, il personale tecnico comunale o delle A.S.L., accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti affinché si creino le condizioni ed il giusto equilibrio tra le attività commerciali in essere e il rispetto della quiete pubblica.

3. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle A.S.L., può vietare l'esercizio dell'attività commerciale o del mestiere responsabile della violazione.

Art.38 - Attività produttive ed edilizie rumorose

1. I macchinari industriali e simili impiegati in attività produttive varie o legate all'edilizia dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia. Inoltre devono essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnici (come l'installazione di cabine fonoassorbenti o l'uso di materiali specifici) che possano rendere l'uso del macchinario meno rumoroso, al fine di proteggere sia i lavoratori che l'ambiente circostante dai rischi e dai disagi causati dall'eccessiva esposizione al rumore.

2. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 8.00 alle 14.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00 nel periodo estivo, salvo deroghe dell'Amministrazione Comunale.

3. Dal 1 ottobre al 31 maggio saranno osservati i seguenti orari:

dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

Tali attività sono vietate nei giorni festivi, fatte salve eventuali autorizzazioni rilasciate in deroga.

4. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, in particolare che si svolgono in orari notturni, (supermercati, panetterie) dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo al riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nelle operazioni di carico/scarico delle merci e, in genere, nella movimentazione di materiali e cose.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 300,00.

Articolo 39 – Attività lavorative possibili fonti di inquinamento acustico

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, senza specifica autorizzazione comunale non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico, tra le ore 23,00 e le ore 07,00.

2. Il Sindaco, con provvedimento emesso su richiesta o previo parere conforme dei Servizi Tecnici comunali o delle A.S.L., può disporre che tale divieto venga esteso ad una più ampia fascia oraria, quando ciò sia ritenuto necessario per il soddisfacimento dell'interesse pubblico in relazione alla natura dell'attività, alle caratteristiche del luogo, alla destinazione urbanistica. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 23.00 e le ore 7.00 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Unità Sanitarie Locali.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 300,00.

Articolo 40 - Esercizi pubblici

1. I titolari delle licenze di Pubblica Sicurezza per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di pubblico intrattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti, nonché i responsabili dei circoli privati devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 24.00 e le ore 8.00, fermo restando eventuali ordinanze in deroga.

2. In considerazione della vocazione a carattere turistico della città di Anzio, il Sindaco ha la facoltà di stabilire fasce orarie per la musica nei locali pubblici, bilanciando l'esigenza di attrattiva turistica della città di Anzio con la tutela della quiete pubblica e della salute dei cittadini.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € **300,00**.

Articolo 41 - Disciplina degli orari

1. In caso di esigenze specifiche di tutela della quiete pubblica e salvaguardia del decoro ambientale, il Sindaco, con propria ordinanza, può modificare ed eventualmente ridurre gli orari stabiliti dagli articoli precedenti per lo svolgimento delle attività in essi indicate, anche in relazione a particolari zone del territorio o categorie merceologiche.
2. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, l'Amministrazione Comunale può sottoscrivere accordi con i titolari delle attività interessate che prevedano l'assunzione da parte loro di precisi impegni finalizzati a:
 - a) realizzazione di misure per evitare lo stazionamento degli avventori nello spazio pubblico posto nelle immediate adiacenze dei rispettivi locali, che possa determinare disturbo ai residenti o allo svolgimento delle attività contigue, avvalendosi anche di personale volontario o di agenzie specializzate;
 - b) far effettuare, a seguito di richiesta dell'Amministrazione e con spese a carico dei gestori, dall'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente per il Lazio, monitoraggi dell'inquinamento acustico nell'area immediatamente circostante l'esercizio;
 - c) provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani prodotti dall'attività, in armonia con le modalità definite in accordo con il soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € **166,66**.

Articolo 42 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare prima delle ore 7.00 e dopo le ore 24.00 apparecchiature di esclusivo uso domestico che producano rumore o vibrazioni, in modo da non arrecare disturbo o molestie al vicinato.
2. È consentito eseguire lavori di giardinaggio con utilizzo di macchine, attrezzature e impianti rumorosi:
 - a) dal 1 ottobre al 31 maggio:
 - dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 nei giorni feriali escluso il sabato;
 - dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 il sabato e i giorni festivi.
 - b) dal 1 giugno al 30 settembre:
 - dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16,00 alle ore 20.00 nei giorni feriali escluso il sabato;
 - dalle ore dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 nei giorni festivi e il sabato.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 166,66

Articolo 43- Disturbo determinato da animali

1. I proprietari di cani ed altri animali di affezione, nel rispetto del benessere degli stessi, debbono adottare tutte le cautele necessarie per evitare che questi cagionino disturbo, molestia o danni alle persone e alle cose, in particolare durante le ore notturne.

3. L'obbligo di cui al comma 1 vale anche per i soggetti ai quali gli animali siano stati affidati in custodia ancorché temporaneamente.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 166,66

Articolo 44 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, fa uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 22.00 alle ore 9.00 del giorno successivo, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 166,66

Articolo 45 – Misure a tutela del decoro urbano e della sicurezza (ORDINE DI ALLONTANAMENTO E DIVIETO DI ACCESSO)

1. Ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.L. 14/2017 e s.m.i., sono individuate le seguenti aree del territorio comunale soggette a particolare tutela in quanto maggiormente interessate da situazioni di degrado e di illegalità:

CENTRO STORICO: Piazzale S. Antonio, Piazzale Marinai d'Italia, Piazza Pia, Piazza Garibaldi, Via Porto Neroniano, Via Porto Innocenziano, Riviera Mallozzi e Riviera Zanardelli;

NEI PRESSI DELLE STAZIONI FERROVIARIE: Piazza Palomba, Stazione FS Anzio Colonia Via Vasco De Gama, Stazione FS Marechiaro, Stazione FS Villa Claudia Via di Villa Claudia, Stazione FS Lavinio Piazzale della Stazione e Via di Valle Schioia, Stazione FS Padiglione Piazzale della Palmolive;

PRESSO I LUOGHI PARTICOLARMENTE SENSIBILI A LIVELLO DI

CRIMINALITA': Quartiere Zodiaco, Quartiere Anzio 2 Viale Europa e Corso Italia, complesso Caracol Stradone S. Anastasio; Lungomare delle Sirene; parcheggio di via Fanciulla d'Anzio.

AREA PORTUALE;

IN PROSSIMITA' DEI LOCALI INTERESSATI DAL FENOMENO DELLA "MOVIDA";

PRESSO I PLESSI SCOLASTICI E ISTITUZIONALI;

PRESSO I CENTRI COMMERCIALI;

IN PROSSIMITA' DI INSEDIAMENTI ABUSIVI;

NEI PRESSI DEI SITI OGGETTO DI ABUSIVISMO COMMERCIALE.

In tali aree è vietato realizzare condotte che, in violazione dei divieti di stazionamento o occupazione di spazi, impediscono la libera accessibilità e fruizione di infrastrutture e aree pubbliche.

2. Gli operatori della Polizia Locale e delle Forze di Polizia che accertano le violazioni, procedono a contestazione immediata con:

- redazione del verbale di accertamento e contestazione della sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 300,00;
- notifica contestuale al trasgressore di un ordine di allontanamento dal luogo del fatto per un periodo di 48 ore, con la specifica che la violazione del divieto comporterà il raddoppio della sanzione.

3. Qualora il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni, tramite il Comando di Polizia Locale, riscontri che un soggetto sia recidivo o che la condotta sia tale da minare la sicurezza pubblica, trasmette al Questore di Roma una segnalazione motivata per richiedere l'applicazione del Divieto di Accesso nella specifica area urbana.

4. Qualora il soggetto violi un provvedimento di Daspo Urbano già emesso dal Questore, la Polizia Locale provvede al deferimento dell'interessato all'Autorità Giudiziaria ai sensi delle vigenti leggi penali.

TITOLO IX TENUTA, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 46 - Tenuta e custodia di animali

1. Il reato di maltrattamento di animali è previsto dagli artt. 544 e 727 del Codice penale che punisce chi abbandona o cagiona lesione a un animale, lo sottopone a sevizie o a comportamenti, fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, o a trattamenti che gli procurano un danno alla salute.

Fermo restando quanto previsto dal Regolamento per la tutela e il benessere degli animali ai proprietari o possessori di animali è vietato, per motivi di igiene pubblica, decoro urbano e tutela ambientale:

- a) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
- b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali in luoghi non idonei (fontane pubbliche, vasche ornamentali e giochi d'acqua, parchi, aiuole e giardini, marciapiedi, piazze e vie pubbliche)
- c) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla;

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € **500,00**. Si rinvia al Regolamento per la tutela e il benessere degli animali, per le sanzioni relative all'abbandono delle deiezioni su suolo pubblico.

Articolo 47 - Animali di affezione

1. I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione Amministrativa di € **500,00**.

Art. 48- Animali da reddito o autoconsumo

1. Fatto salvo quanto stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di polizia veterinaria e di prodotti alimentari, è vietato detenere, all'interno del centro abitato, o, comunque, in recinti, ricoveri o strutture situati ad una distanza inferiore a 50 metri dalle abitazioni, bovini, equini, suini ed animali da cortile destinati alla alimentazione umana, o dai quali si ricavano prodotti con la stessa destinazione.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € **500,00**.

TITOLO X - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 49 - Sanzioni

1. Per le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento si applicano le sanzioni pecuniarie previste dallo stesso, conformemente a quanto previsto dall' art. 7 bis del D.lgs 267/00 combinato disposto con l'art. 16 della L. 689/81, così come modificato dall' art. 6 bis della L. 125/08.
2. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
3. L'utilizzo dello spazio pubblico con modalità o finalità diverse da quelle per le quali sono state rilasciate le relative concessioni o autorizzazioni, ovvero il mancato rispetto delle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, comporta la sospensione o, in considerazione della gravità dell'inosservanza e del pregiudizio per la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, fruibilità dello spazio pubblico, la qualità della vita e dell'ambiente e, comunque, in caso di reiterazione, la revoca della concessione o della autorizzazione.
4. Qualora alla violazione di norme di Regolamento o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà genitoriale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

5. Alla violazione delle norme del presente Regolamento consegue a carico del trasgressore o dell'obbligato in solido, oltre alla sanzione pecuniaria, la sanzione accessoria della cessazione dell'attività illecita e/o, a seconda dei casi, della rimozione delle opere abusive e del ripristino dello stato dei luoghi. A tale scopo l'Agente accertatore, contestualmente alla contestazione della violazione, ne intimerà l'immediata esecuzione al soggetto obbligato, eventualmente assegnando, quando le circostanze lo consentano, un termine comunque non superiore a 48 ore. In caso di inottemperanza, fatta salva l'eventuale applicazione da parte della A.G. delle sanzioni penali ove ricorrano i presupposti della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p., si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido;
6. Si verifica la recidiva quando la stessa infrazione al presente regolamento è commessa almeno due volte nell'arco dello stesso anno e questa viene punita con il raddoppio della relativa sanzione amministrativa.

TITOLO XI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 50 - Stemma comunale

1. È vietato usare lo Stemma civico nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

Art. 51- Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana, cessano di avere efficacia il precedente Regolamento di Polizia Urbana nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti con esso incompatibili.

Art. 52 - Norma finale

1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere in esso recepite in modo automatico.

Art.53 – Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore dopo gg. 15 dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune di Anzio.